

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	19
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	26
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. C. 3392 Miceli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	23

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, indi, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XI ha comunicato che non intende esprimersi e la Commissione V si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire per le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preliminarmente rammenta che, come è noto, l'origine del provvedimento in esame risiede nel lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui fa parte anche la collega Bellucci del gruppo di Fratelli d'Italia. Con riguardo ai lavori della Commissione Giustizia, rileva comunque, in esito all'esame del testo, la permanenza di alcune criticità, sottolineando che questioni quali quelle relative ai

detenuti in regime di 41-*bis* o comunque di alta sicurezza necessiterebbero ulteriori approfondimenti. Rileva pertanto l'esigenza di introdurre alcune modifiche al fine di garantire la tutela del preminente interesse del minore senza tuttavia svuotare di efficacia le misure cautelari e detentive. Pur considerando lodevole e condiviso l'intento della norma, ritiene che la sua materiale traduzione non rispecchi pienamente lo spirito che ha animato inizialmente il legislatore. Augurandosi che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche migliorative al testo che allo stato attuale non risulta convincente, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il convinto voto favorevole del gruppo di Italia Viva, manifestando soddisfazione per il fatto che, dopo un lungo *iter*, arrivi finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento molto importante.

Anna Rita TATEO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega al conferimento del mandato al relatore.

Mirella CRISTINA (FI) dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, il voto favorevole al conferimento del mandato al relatore.

Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare che anche il gruppo del Partito Democratico si esprimerà in senso favorevole, ribadisce la disponibilità ad eventuali integrazioni e modifiche del testo nel corso dell'esame in Assemblea, purché non risultino compromessi *ratio* ed obiettivi dell'intervento normativo e non si intenda tornare indietro rispetto alle misure introdotte. Invita pertanto ad andare avanti nell'*iter* del provvedimento.

Martina PARISSÉ (CI) preannuncia anche il voto favorevole del suo gruppo.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che, come già emerso nel corso dell'esame

del provvedimento, il suo gruppo si è sempre dimostrato favorevole all'elaborazione di proposte migliorative che incentivino, pur con alcuni vincoli, la non permanenza dei bambini in carcere. Nel ribadire pertanto la condivisione degli obiettivi del provvedimento e il contributo fornito ai lavori della Commissione, rammenta che il suo gruppo ha in più occasioni evidenziato le problematiche poste dall'articolo 1, in particolare modo con riguardo alle misure cautelari nei confronti delle madri detenute e, a seguito dell'estensione prevista, anche dei padri detenuti. Nel ritenere che tali criticità costituiscano una macchia vistosa su di un testo il cui obiettivo è condiviso da tutte le forze politiche, evidenzia la necessità di contemperare tale obiettivo anche con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e con l'efficacia delle misure cautelari. A suo avviso, è tuttora irrisolta la questione relativa all'articolo 1, dal momento che con l'attuale formulazione sussiste l'obbligo di destinare ad un istituto a custodia attenuata le madri e i padri detenuti, senza che sia stata prevista una clausola di salvaguardia in caso di soggetti pericolosi, e soprattutto in assenza della possibilità di tradurre tali soggetti in carcere una volta che si siano resi responsabili di atti di violenza di varia natura. Nel sottolineare a tale proposito come gli ICAM non siano attrezzati a garantire la sicurezza in frangenti simili, preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà dalla deliberazione, confidando nelle parole del collega Bazoli, che ha manifestato disponibilità al confronto. Si augura pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche volte a risolvere le criticità esposte, quanto meno con riguardo alla possibilità della revoca della misura qualora ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza. Nel sottolineare che vi è tutto il tempo per addivenire alle necessarie modifiche, consentendo al Movimento 5 Stelle, e presumibilmente a tutti i gruppi, di esprimere con animo tranquillo un voto favorevole sui singoli articoli e sul provvedimento finale, ribadisce che si tratta di una questione strettamente tecnica, con-

nessa alla tutela della sicurezza e al buon andamento della giustizia.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente di aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei colleghi, ivi comprese talune sottolineature relative al merito del provvedimento. Nel rilevare, a tale proposito, come alcune delle questioni poste siano già state affrontate nei giorni passati, ritiene che le criticità evidenziate dalla collega Varchi abbiano ottenuto una risposta convincente, seppur parziale, e che in particolare la preoccupazione relativa ai detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* si possa considerare superata. Con riguardo ad altre osservazioni già esposte nelle passate sedute, fa presente che in queste ore si stanno individuando soluzioni ulteriori, anche grazie all'interlocuzione con il Governo e con gli uffici legislativi del Ministero. Sottolinea in particolare la forte volontà e l'impegno costruttivo manifestati dalla sottosegretaria Macina in favore di un testo che sia in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con l'obiettivo fondamentale di cancellare la vergogna dei minori in carcere, dichiarandosi convinto che verranno individuate soluzioni compatibili con la civiltà del sistema. A suo avviso, se i due rami del Parlamento approveranno il provvedimento in esame, ciò equivarrà ad offrire uno spicchio di civiltà ad un settore come quello carcerario che di civiltà ne sperimenta purtroppo ben poca. Esprime inoltre autentico stupore per l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e in particolare del deputato Ferraresi, sottolineando come nei confronti delle sue argomentazioni sia stata manifestata una reiterata volontà positiva. Non comprende pertanto la decisione di astenersi dalla deliberazione del mandato al relatore, che reputa una votazione di natura pressoché tecnica, tanto più considerati i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni in sede consultiva e la disponibilità al confronto manifestata dal Governo, nella persona della sottosegretaria Macina che è tra l'altro espressione del medesimo gruppo parlamentare. Considera pertanto tale astensione un esercizio gratuito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e che si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, ai successivi punti all'ordine del giorno in sede referente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative era stato fissato per lunedì 2 maggio 2022 alle ore 18 e che sono state presentate 36 proposte emendative (*vedi allegato*). Avverte che la deputata Palmisano ha sottoscritto, in data 4 maggio, l'emendamento 1.17 Saitta. Nel ricordare che nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative, avverte che la Presidenza ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, in quanto affatto estranei alla tematica del provvedimento che incide sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 relativo al reato di commercializzazione di gameti o di embrioni o al reato di surrogazione di maternità, le seguenti proposte emendative: 1.02 Colletti, in quanto modifica l'articolo

13 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di sperimentazione di embrioni umani; 1.03 Colletti, in quanto modifica l'articolo 14 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni; 1.04 Colletti, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di malattie su cui effettuare la diagnosi genetica pre-impianto; 1.05 Leda Volpi, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita. Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire sul complesso degli emendamenti.

Enrico COSTA (Misto), precisa che non intende svolgere un intervento organico sul complesso delle proposte emendative ma piuttosto ritiene opportuno chiedere al Governo quale sarà il suo approccio al provvedimento. Chiede quindi se l'intenzione sia quella di assumere un atteggiamento « neutro », rimettendosi al lavoro parlamentare, come già fatto in altre occasioni, oppure quella di formulare pareri tecnici, favorevoli o contrari alle singole proposte emendative.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, ricordando che il Governo esprime i suoi pareri nel momento in cui è chiamato a farlo, precisa che il Governo si riserva, una volta che avrà compiutamente esaminato le proposte emendative, dell'inammissibilità di alcune delle quali si è peraltro appena appreso, di definire, caso per caso, il proprio atteggiamento. Evidenzia inoltre che la eventuale discussione sul complesso delle proposte emendative potrà fornire spunti di ulteriore riflessione.

Veronica GIANNONE (FI), desidera porre all'attenzione della Commissione l'esigenza di valutare anche una questione connessa alla proposta di legge in esame: quella relativa alla tutela dei minori. Rammentando che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 40 del 2004, ai minori nati a seguito di

tecniche di procreazione medicalmente assistita sono riconosciuti i medesimi diritti previsti per gli altri minori, si domanda se, qualora la proposta di legge in discussione venisse approvata nel suo testo originario, – non rientrando la maternità surrogata nelle fattispecie delle tecniche della procreazione medicalmente assistita – al momento del suo arrivo in Italia, il bambino possa essere affidato ai servizi sociali. Chiede che la Commissione affronti pertanto tale questione, nell'interesse supremo del minore.

Enrico COSTA (Misto), pur comprendendo che il Governo debba esaminare le proposte emendative prima di esprimersi sulle stesse, sottolinea che la sua richiesta era finalizzata a conoscere se l'Esecutivo avesse già stabilito, trovandosi di fronte ad un bivio, se percorrere la strada della neutralità, rimettendosi al Parlamento – o per dirla in maniera meno nobile, « lavandosene le mani » – oppure se intenda adottare sulla questione un approccio tecnico, sistematico e costituzionale. Non entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene necessario che si svolga una riflessione in ordine alla ragionevolezza costituzionale del provvedimento in discussione, per comprendere se la disposizione in esso contenuta abbia profili di incostituzionalità per irragionevolezza sistemica con l'ordinamento e se la stessa possa o meno determinare riflessi sul piano del diritto internazionale. A suo avviso, infatti, l'approvazione del provvedimento devierebbe la *ratio* posta alla base del codice penale. Pertanto, ritiene che non si tratti di fare una valutazione di coscienza, ma una valutazione di ordine tecnico-giuridico, a cui il Governo non può sottrarsi. Infine, rammentando che l'attuale Ministra della Giustizia ha, in passato, ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale, sottolinea come, a suo avviso, il rispetto dei principi costituzionali debba orientare gli interventi del Governo e i voti della Commissione.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, fa notare

nuovamente che al provvedimento in discussione sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali dichiarati inammissibili dalla Presidenza nella presente seduta. Ritiene corretto che l'intervento del Governo su tale provvedimento sia puntuale e sottolinea che gli interventi svolti in Commissione potranno contribuire a porre l'Esecutivo nelle condizioni di stabilire se effettivamente ci si trovi, o meno, di fronte ad un bivio. Evidenziando come il tema meriti l'approfondimento che l'Esecutivo doverosamente riserva a tutti i provvedimenti e a tutti gli emendamenti, ribadisce la necessità, prima di esprimersi, di valutare le proposte emendative presentate, sottolineando come alcune di esse potrebbero eventualmente interessare anche competenze di altri dicasteri. Assicura quindi che, al momento opportuno, il Governo adempierà ai propri compiti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.**

**C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, rammentando che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri è stato deciso di procedere a un breve ciclo di audizioni, relativamente al quale il termine per l'indicazione degli auditi, nella misura di uno per ciascun gruppo, è stato fissato alle ore 12 di lunedì 9 maggio, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omi-**

**cidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.**

**C. 3392 Miceli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Miceli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 3392, a mia prima firma, recante modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.

Sottolinea che la proposta di legge – composta da 3 articoli – intende rafforzare la tutela penale degli arbitri e più in generale di tutti i soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. A tale proposito, come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'estensione è volta a tutelare « vari soggetti, tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza ». A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento introduce modifiche alla citata legge n. 401 del 1989 con riguardo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (lettere *a*) e *b*)) e alla disciplina penale (lettere *c*) e *d*)).

Per quanto riguarda le disposizioni penali, precisa anzitutto, che la lettera *d*) inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-*sexies*, che prevede una aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale (articoli 582, 583 e 584 del codice penale) quando i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalle federazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica o svolgere comunque incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva e il reato è commesso



a causa o in occasione della manifestazione. L'applicazione dell'aggravante comporta un aumento della pena da un terzo alla metà. Più in particolare, l'aggravante riguarda i seguenti delitti: lesione personale, di cui all'articolo 582 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente per la quale il codice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è perseguibile a querela se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorrono aggravanti; lesione personale grave, di cui all'articolo 583, primo comma, del codice penale. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; lesione personale gravissima, di cui all'articolo 583, secondo comma, del codice penale. La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. In questo caso si applica la reclusione da 6 a 12 anni; omicidio preterintenzionale, di cui all'articolo 584 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque, con atti diretti a commettere percosse (articolo 581) o lesioni personali (articolo 582), cagiona la morte di un uomo, per la quale il codice prevede la reclusione da 10 a 18 anni.

Rileva che, per motivi di coordinamento – determinati dall'inserimento della descritta aggravante – la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989 che estende l'applicazione delle pene previste per le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-*qua-*

*ter* del codice penale) alle lesioni commesse in danno di arbitri o altri soggetti deputati ad assicurare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravi all'arbitro con la reclusione da 4 a 10 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-*sexies* comporta la pena della reclusione da 4 a 10 anni e mezzo; rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravissime all'arbitro con la reclusione da 8 a 16 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-*sexies* comporta la pena della reclusione da 8 a 18 anni. In entrambi i casi la modifica consiste dunque nel consentire l'applicazione di una pena più alta nel massimo.

Osserva che le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introducono modifiche alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cosiddetto daspo), recata dall'articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Tali modifiche sono direttamente connesse all'inserimento della nuova aggravante nell'articolo 6-*sexies* della citata legge. In particolare, la lettera *a*) – introducendo una nuova lettera *a-bis*) al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 – estende il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, anche nei confronti di coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*. Se dunque attualmente il daspo può essere applicato in presenza di una mera denuncia (lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989) ovvero di indizi (lettera *d*) del medesimo comma 1), nel caso dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies* la proposta di legge richiede almeno il rinvio a giudizio, non essendo sufficienti né gli indizi, né la denuncia. Come riportato nella relazione introduttiva, in ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, « si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate

come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale ». La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevede in primo luogo che, nei casi di cui al nuovo articolo 6-*sexies*, sia sempre disposta, tenendo conto dell'attività lavorativa del soggetto, la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Rammenta che la medesima lettera *b*) disciplina inoltre la durata della prescrizione e del daspo. Quando il divieto di accesso è emesso nei confronti di imputati o condannati non definitivamente per uno dei delitti previsti dall'articolo 6-*sexies* della legge n. 401 del 1989, in danno di arbitri o altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva ed a causa o in occasione di quest'ultima, la durata della prescrizione e del daspo non può essere inferiore a: 3 anni, se si procede per il reato di lesioni personali; 5 anni, se si procede per il reato di lesioni personali gravi o gravissime; 10 anni, se si procede per il reato di omicidio preterintenzionale.

Segnala che l'articolo 2 della proposta in esame interviene sull'articolo 131-*bis* del codice penale, che disciplina l'esclusione

della punibilità per particolare tenuità del fatto, integrando l'elenco dei casi nei quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. A tale elenco – che già prevede (al secondo periodo del secondo comma) i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché si tratti di delitti puniti con una pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi di reclusione – sono aggiunti i delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa della manifestazione sportiva. In questo caso, dunque, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, si prescinde dall'entità della pena e si fa riferimento alle sole persone offese, vale a dire arbitro o altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. La disposizione non include i fatti commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere generici incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva.

Fa presente, in fine, che l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- \* **1.12.** Magi, Costa.
- \* **1.16.** Bazoli, Verini, Bordo, Zan, Morani, Vazio, Miceli.
- \* **1.1.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.
- \* **1.11.** Conte, De Lorenzo, Timbro.
- \* **1.15.** Annibaldi, Vitiello.
- \* **1.17.** Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Elisa Tripodi, Corneli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: « in qualsiasi forma » sono aggiunte le seguenti: « , a fini di lucro, ».

**1.18.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le pa-

role: « surrogazione di maternità », sono aggiunte le seguenti: « a fini di lucro. »

**1.19.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 200.000 a 600.000 euro ».

**1.29.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 300.000 a 700.000 euro ».

**1.21.** Scutellà.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole:



« da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 400.000 a 800.000 euro. »

### 1.20. Scutellà.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano ».

### 1.3. Colletti, Leda Volpi.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 2004, n. 40, le parole: « o la surrogazione di maternità » sono soppresse.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo l'articolo 600-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-*quinquies*.1 (*Surrogazione di maternità*) – Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblica la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a 2 milioni di euro.

Il reato di surrogazione di maternità previsto al primo comma è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza anche al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità

surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale »;

b) *al titolo, dopo le parole:* Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* e al codice penale.

**1.10.** Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dai seguenti:

« 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, commissiona, organizza o pubblica la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro.

6-*bis*. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

6-*ter*. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale. »

**1.5.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero *con le seguenti:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano ai casi di gravidanza realizzata in Italia non con la pratica della gravidanza solidale e altruistica, ma a fini commerciali.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della

giustizia e con il Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di tutte le fasi della procedura della gravidanza solidale e altruistica nel rispetto degli *standard* internazionali in materia di diritti umani.

**1.2.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero *con le seguenti:* Le pene stabilite dal presente comma non si applicano ai casi di gravidanza per altri solidale e altruistica realizzata in Italia.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla disciplina della gravidanza solidale e altruistica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina dell'accordo di gravidanza solidale e altruistica quale accordo fra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna a ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione *in vitro* e senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza e a partorire ed esprimere il consenso al riconoscimento dei diritti genitoriali sul nascituro in favore del genitore singolo o della coppia; in tale ambito, prevedere che siano poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sanitarie dirette e indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto;

b) individuazione dei requisiti per l'accesso alla gravidanza solidale e altruistica, prevedendo in particolare che esso sia consentito, a seguito di una valutazione medica, a persone singole o in coppia, coniu-

gate, conviventi o unite civilmente, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali oggettivamente valutabili;

c) disciplina dei requisiti della gestante, prevedendo che essa abbia almeno un figlio proprio vivente, introducendo un limite di gravidanze solidali e altruistiche per altri che possono essere intraprese e prevedendo che il reddito della gestante non sia inferiore a una determinata soglia;

d) disciplina dello *status* dei nati, prevedendo che essi hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti del genitore singolo o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza solidale e altruistica.

**1.14.** Magi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La pena non si applica qualora possa pregiudicare il preminente interesse del minore.

**1.13.** Magi, Costa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

**1.23.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai figli nati a seguito di interventi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, realizzati anche all'estero, anche nelle ipotesi in cui la coppia vi abbia fatto ricorso in quanto portatrice di malattie genetiche trasmissibili, ovvero nei casi di diagnosi di una patologia derivante da forme di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, è riconosciuto il diritto ad accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 28, commi 5 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. »

**1.26.** Ciprini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: « Chiunque, in qualsiasi forma, realizzazione, » sono aggiunte le seguenti: « commissione, ».

**1.6.** Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro »

**1.7.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. »

**1.8.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

« 6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1.25.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

« 6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di ottenere l'affidamento, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1.24.** Scutellà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale. »

**1.9.** Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le condotte di cui al comma 6 non precludono, in ogni caso, la trascrizione di cui all'articolo 12-bis. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)*

1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore. »

**1.27.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

**1.22.** Scutellà.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Resta fermo, in questi casi, lo stato giuridico dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita come disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

**1.30.** Termini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« Art. 2.

*(Disposizioni volte a tutelare il minore nato in uno Stato estero)*

1. I certificati di nascita di bambini nati in qualsiasi Stato estero sono trascritti integralmente nell'anagrafe civile italiana.

2. I nati all'estero mantengono lo stato di figli legittimi del genitore o dei genitori indicati nell'atto di nascita.

3. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso o essere unito civilmente in Italia può dichiarare all'ufficiale di stato civile che il coniuge o il partner è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio o l'unione civile fosse già stato celebrato al momento del concepimento del figlio.

4. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra persona dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto dal partner del genitore biologico. ».

**1.01.** Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative » sono soppresse.

**1.02.** Colletti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: « la crioconservazione e » sono soppresse.

**1.03.** Colletti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis.

*(Elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto)*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto e provvede ad aggiornarlo ogni 12 mesi ».

**1.04.** Colletti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis.

*(Uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita)*

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con l'ausilio della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, provvede a regolamentare uniformemente, sull'intero territorio nazionale:

a) l'integrazione nei LEA delle indagini preimpianto;

b) l'inserimento nel nomenclatore tariffario dei rimborsi per i donatori di gameti al pari di tutti i Paesi UE;

c) una congrua tariffazione per ogni singola prestazione. ».

**1.05.** Leda Volpi, Colletti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'interesse del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche nei confronti dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticata al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge ».

**1.06.** Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

*(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)*

1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore. ».

**1.08.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.



Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

*(Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie dello stesso sesso)*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate all'estero, nei Paesi nei quali queste siano consentite dai rispettivi ordinamenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere, al tribunale per i minorenni competente, che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si

pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e senza altra formalità di procedura, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.

4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

7. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza ».

**1.09.** Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.